

Codice A1107A

D.D. 25 gennaio 2016, n. 12

Manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo edile ed affine nonche' interventi straordinari per la sicurezza e l'integrita' degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte siti nelle province AL,AT,CN,TO,NO,BI,VC,VCO. Determinazione ex art. 11 comma 2 D.lgs 163/2006: avvio procedura ex art. 59 comma 4 D.lgs 163/2006.

Premesso che:

- con i provvedimenti della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio come sotto riepilogati, si è proceduto ex art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. all'avvio dell'indizione delle gare mediante procedura aperta, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. per l'affidamento per gli anni 2014-2015 delle opere, prestazioni e forniture necessarie per la manutenzione e per la riparazione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte, siti nelle province e per gli importi a base gara a fianco di ciascuno indicati, con contestuale approvazione dei rispettivi Capitolati Speciale d'Appalto, dei Piani di Sicurezza e Coordinamento redatti dal Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro della Regione, nonché degli schemi contrattuali:

- Determinazione Dirigenziale n. 307 del 14.05.2013: province Alessandria – Asti – Cuneo - Fabbricati del Parco Regionale di Stupinigi: importo base gara: € 2.500.000,00 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 50.000,00 oltre IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 353 del 07.06.2013: Verbano Cusio Ossola: € 350.000,00 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 15.000,00 oltre IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 354 del 07.06.2013: province Novara – Biella – Vercelli: € 800.000,00 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 30.000,00 oltre IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 355 del 07.06.2013: provincia Torino: € 3.200.000,00 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 100.000,00 oltre IVA;

- con determinazioni del Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale rispettivamente n. 339 del 30.05.2013, n. 386 del 26.06.2013, n. 447 del 18.07.2013 e n. 385 del 26.06.2013 sono stati approvati i bandi integrali, i relativi estratti ed i documenti complementari "Disciplinare di gara" dei sopra richiamati interventi;

- con Determinazione dirigenziale n. 734 del 18.11.2013 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto per la manutenzione e per la riparazione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte siti nelle province di Alessandria – Asti – Cuneo - Fabbricati del Parco Regionale di Stupinigi, alla società I.M.E.I. s.r.l., corrente in Milano - Via Semplicità 1 (part. IVA 01750200154 - cod. beneficiario 285084), per un importo contrattuale di € 1.845.360,00.= al netto del ribasso presentato in sede di gara pari al 26,72 %, compresi € 50.000,00.= per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, a fronte della quale è stato stipulato contratto rep. n. 032 del 27.01.2014, registrato in data 28.01.2014 all'Ufficio delle Entrate TO1 al n. 923 serie 3, cui è seguita presa d'atto (Determinazione Dirigenziale n. 395 del 2.7.2014) dell'affitto di ramo di azienda ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 da parte del suddetto Appaltatore a favore della Società CRE.A.MI Srl, corrente in Milano - viale Tunisia n. 28;

- con Determinazione dirigenziale n. 857 del 13.12.2013 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto per la manutenzione e per la riparazione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte siti nel Verbano

Cusio Ossola, all'Impresa EDIL B.F. s.r.l. – corrente in Piazza Della Repubblica n. 10 – Milano (part. IVA 02130090794 - cod. beneficiario 285283) per un importo contrattuale di € 260.364,05.= al netto del ribasso presentato in sede di gara pari al 26,757%, compresi € 15.000,00.= per oneri per la sicurezza, o.f.e., a fronte della quale è stato stipulato contratto rep n. 41 del 5.2.2014, registrato in data 18.2.2014 all'Ufficio delle Entrate TO1 al n. 1785;

- con Determinazione dirigenziale n. 9 del 17.01.2014 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto per la manutenzione e per la riparazione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte siti nelle province di Novara – Biella – Vercelli all'impresa SINOPOLI S.r.l. – corrente in via Po 14 – Pregnana Milanese (Part. IVA 12819770152 – cod. beneficiario 285284) per un importo contrattuale di € 592.287,11.= al netto del ribasso presentato in sede di gara pari al 26,9757%, di cui € 30.000,00.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, a fronte della quale è stato stipulato contratto rep. n. 194/014 del 16.05.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate – Uff. Torino 2 il 22.05.2014 al n. 4532 serie 3, successivamente aumentato e rideterminato in € 709.015,83.= per lavori al netto del ribasso dasta, oltre € 104.582,50.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 813.598,33= compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, con l'approvazione ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. della realizzazione di maggiori e differenti lavori in forza di Determinazioni Dirigenziali n. 413 del 14.07.2014 e n. 463 del 21.07.2015;

- con Determinazione Dirigenziale n. 849 del 09.12.2013 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'esecuzione dell'appalto per la manutenzione e la riparazione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte siti in Torino e Provincia, alla Società MARCHETTI & C. s.r.l. (P.IVA: 01598351003 – codice beneficiario 285282) corrente in Via Rivarossa 24 – Roma, per l'importo di € 2.364.751,50 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 100.000,00, oltre I.V.A, a fronte della quale è stato stipulato contratto rep. n. 031 del 27.01.2014 registrato all'Agenzia delle Entrate – uff. Torino 1 il 28.01.2014 al n. 926 serie 3, successivamente aumentato e rideterminato in € 3.361.951,50= oltre oneri per la sicurezza per € 207.800,00 non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 3.569.751,50= o.f.e. con l'approvazione ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. della realizzazione di maggiori e differenti lavori in forza di Determinazione n. 491 del 30.07.2015;

dato atto che i sopra richiamati contratti d'appalto relativi alle manutenzioni degli immobili siti nelle province di Alessandria – Asti – Cuneo - Fabbricati del Parco Regionale di Stupinigi, nonché nel Verbano Cusio Ossola, ed inoltre nelle province di Novara – Biella – Vercelli ed altresì in Torino e provincia, risultano di prossima scadenza, fatta eccezione per i diversi interventi in corso alle sopra richiamate naturali scadenze contrattuali in esecuzione delle prescrizioni impartite dalle rispettive Direzione Lavori mediante gli appositi ordini di lavoro, che dovranno essere ultimati secondo i termini previsti dagli ordinativi medesimi;

rilevato pertanto che. per assicurare il buon stato di conservazione di tali immobili ed evitare soluzioni di continuità nei processi di manutenzione, sono state avviate nel corso del 2015 le attività tecnico - amministrative preordinate all'indizione della prevista gara d'appalto per l'affidamento di detti lavori ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

visto l'art. 1 comma 1 (*riduzione della spesa per l'acquisto di beni originariamente aggiudicati a seguito di gare pubbliche e servizi di trasparenza delle procedure*) della L. 7.8.2012 n. 135 di conversione del D.L. 6.7.2012 n. 95 con il quale il legislatore ha inteso generalizzare l'obbligo dell'acquisto centralizzato mediante CONSIP s.p.a. in tema di razionalizzazione degli

approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni con l'introduzione della nullità del contratto stipulato in violazione dell'obbligo di approvvigionamento centralizzato;

vista la L. n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) pubblicata sulla G.U.R.I. n. 302 del 30.12.2015 - Suppl.Ordinario n. 70 - (in vigore dal 1.1.2016), commi 494-520, le cui disposizioni hanno rafforzato il ricorso alla centralizzazione degli acquisti di beni e servizi, mediante l'introduzione dell'obbligo di apposita autorizzazione agli approvvigionamenti autonomi, motivata dall'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento specifico dell'Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

visto in particolare l'art. 1 comma 504 della L. n. 208 del 28.12.2015, in forza del quale *“ferme restando le disposizioni di cui all'art. 12 commi da 2 a 10 del D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP s.p.a. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione”*;

dato atto che dal sito istituzionale di CONSIP s.p.a. la gara Facility Management n. 4 pubblicata in data 19.3.2014, con termine per ricezione delle offerte il 7.7.2014, risulta alla data di adozione del presente provvedimento non ancora aggiudicata;

atteso che tra i contenuti della documentazione di gara Consip Facility Management n. 4, tra cui in particolare l'Allegato 5 avente ad oggetto il *“capitolato tecnico per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle istituzioni universitarie pubbliche ed agli enti ed istituti di ricerca”* risultano comprese all'art. 7.1.10 le prestazioni afferenti il *“minuto mantenimento edile”*;

dato atto che all'art. 3 del suddetto capitolato tecnico viene attestato che in ordine alla definizione *“immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio”* *“il requisito di prevalenza (in mq), che deve verificarsi per ogni singolo immobile (o insieme di immobili di uno stesso “complesso immobiliare”) oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura, sussiste qualora la superficie delle aree destinate ad uso ufficio, a cui, eventualmente, accedono immobili o porzioni di immobili o parti pertinenti e/o accessori ed aventi una destinazione differente dall'uso sopra descritto - ma comunque legate da un rapporto di accessoria/pertinenza alle stesse -, sia maggiore del 75% rispetto alla superficie netta totale”*;

dato altresì atto che a seguito di verifiche tecniche il suddetto Capitolato non risulta rispondere alle esigenze regionali in quanto gli immobili relativamente ai quali occorre garantire la corretta esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo edile ed affine nonché interventi straordinari per la sicurezza e l'integrità degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte, afferiscono non solo a beni destinati ad uso ufficio, ma altresì a cospicui compendi immobiliare sottoposti a vincolo di tutela storico architettonico quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in provincia di Torino: il concentrico di Stupinigi, nonché Museo di Scienze naturali di Torino, Villa Gualino, albergo Crumiere di Villar Pellice, Museo Forte Exilles, complesso monumentale Borgo Castello e Villa dei Laghi nel parco regionale della Mandria, casa Alpina a Claviere, ex stazione alpina a Salice d'Oulx; nella provincia di Cuneo: concentrico di Staffarda, Residenza Reale di Valcasotto; nella provincia di Alessandria: Palazzo Callori in Vignale Monferrato, tenuta Cannona a Carpeneto; complesso di Villa San Remigio a Verbania, Palazzo Cisterna a Biella, Tenuta Spazzacamini ed ex centrale elettrica a Prato Sesia oltre a fonti, sedi di Protezione Civile, di formazione professionale, non adibiti ad uso ufficio e pertanto con destinazione non compatibile con le previsioni dell'anzidetta Convenzione CONSIP;

rilevata pertanto l'inidoneità e la non esaustività delle prestazioni ricomprese nel Capitolato della gara indetta da CONSIP, non ancora aggiudicata alla data di approvazione del presente provvedimento e pertanto non attiva, al completo soddisfacimento delle specifiche esigenze dell'Amministrazione regionale afferenti non solo a prestazioni di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3 comma 1 lett a) del DPR n. 380/2011, ma altresì ad interventi di manutenzione straordinaria di cui alla lett. b) del predetto comma, per mancanza di essenziali caratteristiche imprescindibili ai fini della corretta conservazione e conseguente regolare fruizione degli immobili di proprietà e/o in uso alla Regione Piemonte;

visto l'art. 1 comma 510 della L. n. 208 del 28.12.2015, in forza del quale *“ le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*.

dato atto che alla data di adozione del presente provvedimento, la convenzione Consip spa Facility Management n. 4 risulta ancora in fase di aggiudicazione e pertanto non attiva;

dato atto altresì che in ogni caso la suddetta Convenzione, esperite le verifiche tecniche sopra evidenziate, non risulta adeguata alle esigenze regionali per mancanza di essenziali caratteristiche imprescindibili ai fini della corretta conservazione e conseguente regolare fruizione degli immobili di proprietà e/o in uso alla Regione Piemonte;

rilevato in ogni caso che ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, quale *“Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.*

visto l'art. 59 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che concede la possibilità alle amministrazioni di concludere accordi quadro per lavori di manutenzione con uno o più operatori economici;

visti gli articoli 105, 122 e 287, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207, contenente il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” che dettano disposizioni con riferimento ai lavori di manutenzione e agli accordi quadro;

ritenuto che l'accordo quadro ex art. 59 del Codice Appalti, nello stabilire le condizioni con uno o più operatori economici, che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo stesso, necessario per interventi di manutenzione edili ed affini non predeterminati, ma indispensabili

secondo le necessità manutentive e di conservazione degli immobili afferenti l'Amministrazione, senza peraltro impegnare in alcun modo la stazione appaltante alla spesa prefissata, sia l'istituto che meglio risponde alle anzidette esigenze;

ritenuto pertanto che l'esperimento della procedura di gara delle manutenzioni edili in esame, mediante accordi quadro ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., risulti conseguentemente istituto idoneo a garantire l'esecuzione delle prestazioni atte al buon mantenimento e alla corretta conservazione dei beni di proprietà e/o in uso alla Regione Piemonte, opportuno sotto il profilo dell'economicità delle scelte gestionali e coerente con le finalità di contenimento della spesa pubblica;

richiamato parere AVCP n. 213 del 18.12.2013 nel quale viene altresì ribadito che *“Con l'accordo quadro, l'Amministrazione effettua una gara unica accorpando per un periodo determinato prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, rispetto alla quali non v'è certezza ex ante in ordine alla quantità di servizi o prodotti che nel tempo dovranno essere acquisiti ed ai relativi prezzi, perciò l'affidamento dei singoli appalti viene disposto man mano che l'esatta misura e consistenza delle attività viene definita, sulla base di clausole e condizioni economiche pattuite mediante procedura di evidenza pubblica (cfr. A.V.C.P., parere 23 febbraio 2012 n. 24)” ed inoltre “La dottrina ha ricondotto l'accordo quadro al pactum de modo contrahendo, ovvero al contratto normativo, con il quale la stazione appaltante non si obbliga fin da principio alla realizzazione completa del programma negoziale, ma si riserva la facoltà di valutare discrezionalmente se procedere alla stipula dei successivi affidamenti, in base alla disponibilità finanziarie ed alle concrete esigenze di servizio, fermo restando l'obbligo di osservare le condizioni contrattuali fissate nell'accordo quadro con l'operatore economico.”;*

ribadito che l'accordo quadro, ex art. 59 comma 4 del D. Lgs. 163/06, nello stabilire le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti, senza peraltro impegnare in alcun modo la stazione appaltante ad effettuare ordinativi delle prestazioni nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso, sia l'istituto che meglio risponde alle attuali esigenze dell'Ente Regione Piemonte in ordine alla materia di che trattasi;

dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 25.01.2016 il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio ha autorizzato, per le motivazioni dettagliatamente evidenziate nel provvedimento medesimo, ai sensi dell'articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018, l'individuazione dei contraenti degli accordi quadro, di durata triennale, ai quali affidare gli eventuali futuri contratti applicativi relativi ai lavori, forniture, opere e prestazioni, necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo edile ed affine nonché interventi straordinari per la sicurezza e l'integrità degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte, siti nell'area di Torino e provincia nonché nelle province di: Novara – Biella – Vercelli - V.C.O. ed inoltre nelle province di: Alessandria – Asti – Cuneo - Parco Regionale di Stupinigi, mediante apposita procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 54 e 55 del D.Lgs 163/2006, secondo le modalità di cui all'art. 59, comma 4 del D.Lgs 163/2006 s.m.i., demandando ai competenti uffici regionali le formalità di legge inerenti l'esperimento della gara medesima;

visto l'art. 2, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., norma introdotta dall'art. 44, settimo comma, del D.L. n. 201 del 2011, circa l'obbligo per le amministrazioni di suddividere gli appalti in lotti funzionali, al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese;

ritenuto pertanto opportuno, in considerazione della dislocazione in aree vaste degli immobili di proprietà e/o in uso alla Regione Piemonte, aventi peraltro caratteristiche peculiari differenti,

suddividere, nel rispetto dell'art. 2 comma 1-bis del Codice Appalti le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo edile ed affine nonché gli interventi straordinari per la sicurezza e l'integrità degli immobili stessi, secondo le aree territoriali di riferimento, nei sotto specificati tre lotti, per ognuno dei quali verrà stipulato un accordo quadro con un solo operatore economico, il quale verrà vincolato all'espletamento delle prestazioni in favore della Stazione Appaltante secondo le condizioni stabilite negli atti di gara;

- LOTTO 1: area TORINO e provincia;
- LOTTO 2: area delle province di Novara – Biella – Vercelli - Verbano Cusio Ossola;
- LOTTO 3: area delle province di Alessandria – Asti – Cuneo - Parco Regionale di Stupinigi (TO);

ritenuto altresì di procedere all'individuazione dei contraenti degli accordi quadro mediante procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 59, comma 4 del D.Lgs 163/2006, secondo il criterio del massimo ribasso sugli elenchi prezzi allegati ai Capitolati Speciale d'Appalto di ogni singolo lotto ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., per la durata di anni tre, e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario, per ciascun lotto;

dato atto che il valore massimo stimato a base di gara dell'accordo quadro ammonta a complessivi € 8.781.600,00 o.f.e. per lavori oltre € 365.900,00 o.f.e. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 9.147.500,00 o.f.e., suddiviso nei seguenti lotti come di seguito specificato:

LOTTO 1: AREA TORINO E PROVINCIA

A) IMPORTO OPERE

A1) Lavori a misura	€ 4.063.200,00	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 169.300,00	

<u>TOTALE OPERE (A1+A2)</u>		€ 4.232.500,00

LOTTO 2: AREA PROVINCE NO-BI-VC-VCO

A) IMPORTO OPERE

A1) Lavori a misura	€ 960.000,00	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 40.000,00	

<u>TOTALE OPERE (A1+A2)</u>		€ 1.000.000,00

LOTTO 3: AREA PROVINCE CN-AT-AL-PARCO STUPINIGI

A) IMPORTO OPERE

A1) Lavori a misura	€ 3.758.400,00	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 156.600,00	

TOTALE OPERE (A1+A2) € 3.915.000,00

TOTALE GENERALE LOTTI 1-2-3 ----- € 9.147.500,00

atteso che l'Amministrazione regionale nel corso del 2015 ha provveduto alla predisposizione della documentazione da porre a base di gara per l'aggiudicazione delle manutenzioni edili mediante accordi quadro ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

visti, per ciascun lotto, il Capitolato Speciale d'Appalto completo dei relativi allegati, il Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, nonché il relativo schema di contratto, i quali determinano, fra le altre cose, le condizioni dell'appalto, le modalità esecutive dei lavori, l'importo presunto delle prestazioni suddiviso per categorie di lavori;

dato atto che i predetti elaborati fanno espressamente riferimento a prestazioni pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, secondo le necessità dell'Amministrazione. Gli interventi manutentivi commissionabili sono caratterizzati da lavorazioni ordinarie e ripetitive, di non particolare complessità e articolazione progettuale tale da comportare significative interferenze tra i componenti edilizi, strutturali e impiantistici che caratterizzano il progetto.

stabilito che la Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di estendere o diminuire l'appalto nei limiti di un quinto dell'importo contrattuale di affidamento di ogni singolo lotto e le imprese aggiudicatriche saranno obbligate ad evadere tale richiesta mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell'accordo quadro;

visto l'art. 11, comma 2, del Codice Appalti, secondo il quale prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

dato atto altresì che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, approvato con D.G.R. n. 1-1518 del 4/6/2015, prevede che *“a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo aggiornamento P.T.P.C. 2015-2017 sono pertanto sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimenti dirigenziali:*

a. tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all'Area di rischio “B” “affidamento di lavori, servizi e forniture” (cfr. All 2 al P.N.A.);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07.02.2013;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli art. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 e 18 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
vista la L.R. 7/2001;
visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
vista la Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2016 e disposizioni finanziarie".

determina

- di provvedere, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per le motivazioni di cui in premessa, all'individuazione dei contraenti degli accordi quadro, di durata triennale, ai quali affidare gli eventuali futuri contratti applicativi relativi ai lavori, forniture, opere e prestazioni, necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo edile ed affine nonché interventi straordinari per la sicurezza e l'integrità degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte, corrispondenti ai tre lotti in cui è stato suddiviso l'appalto, siti nell'area di Torino e provincia (LOTTO 1), nonché nelle province di: Novara – Biella – Vercelli - V.C.O. (LOTTO 2) ed inoltre nelle province di: Alessandria – Asti – Cuneo - Parco Regionale di Stupinigi (LOTTO 3), mediante apposita procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 54 e 55 del D.Lgs 163/2006, secondo le modalità di cui all'art. 59, comma 4 del D.Lgs 163/2006, con un unico operatore diverso per ciascun lotto, da aggiudicare mediante il criterio del massimo ribasso sugli elenchi prezzi allegati ai Capitolati Speciale d'Appalto di ogni singolo lotto, ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;

- di approvare, per ciascun lotto, il Capitolato Speciale d'Appalto completo dei relativi allegati, il Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, nonché il relativo schema di contratto, i quali determinano, fra le altre cose, le condizioni dell'appalto, le modalità esecutive dei lavori, l'importo presunto delle prestazioni suddiviso per categorie di lavori;

- di dare atto che i predetti elaborati fanno espressamente riferimento a prestazioni pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, secondo le necessità dell'Amministrazione. Gli interventi manutentivi commissionabili sono caratterizzati da lavorazioni ordinarie e ripetitive, di non particolare complessità e articolazione progettuale tale da comportare significative interferenze tra i componenti edilizi, strutturali e impiantistici che caratterizzano il progetto.

- di dare atto che il valore a base gara dell'accordo quadro ammonta a complessivi € 8.781.600,00 o.f.e. per lavori oltre € 365.900,00 o.f.e. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 9.147.500,00 o.f.e., come suddiviso nei sotto specificati lotti:

LOTTO 1: AREA TORINO E PROVINCIA

A) IMPORTO OPERE

A1) Lavori a misura	€ 4.063.200,00
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 169.300,00

<u>TOTALE OPERE (A1+A2)</u>	-----	€ 4.232.500,00
-----------------------------	-------	----------------

LOTTO 2: AREA PROVINCE NO-BI-VC-VCO

A) IMPORTO OPERE

A1) Lavori a misura	€ 960.000,00	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 40.000,00	

<u>TOTALE OPERE (A1+A2)</u>		€ 1.000.000,00

LOTTO 3: AREA PROVINCE CN-AT-AL-PARCO STUPINIGI

A) IMPORTO OPERE

A1) Lavori a misura	€ 3.758.400,00	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 156.600,00	

<u>TOTALE OPERE (A1+A2)</u>		€ 3.915.000,00

<u>TOTALE GENERALE</u>	LOTTE 1-2-3	€ 9.147.500,00

- di dare atto che:

- il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Stefania Crotta, Dirigente del Responsabile Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale e Responsabile ad interim Settore Tecnico e Sicurezza ambienti di lavoro;
- la Direzione Lavori sarà svolta dal Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro della Regione.

- di dare atto che alla spesa complessiva dell'Accordo Quadro che si approva con il presente provvedimento dirigenziale, ammontante a complessivi € 8.781.600,00 o.f.e. per lavori oltre € 365.900,00 o.f.e. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 9.147.500,00 o.f.e., pari a complessivi € 11.159.950,00 o.f.c., suddiviso nei sopra specificati lotti, si farà fronte, tenuto conto che le obbligazioni, determinabili ad avvenuto espletamento della gara ad evidenza pubblica, e pertanto in capo a creditori successivamente determinabili, verranno a scadenza solo parzialmente entro il termine dell'esercizio finanziario 2016, con i fondi di cui al Capitolo 129879/2016, che presenta adeguata disponibilità per la quota parte riferibile al predetto esercizio, demandando a successivi provvedimenti, ad avvenuto espletamento della gara, l'adozione di apposite prenotazioni sui pertinenti capitoli degli esercizi finanziari di competenza;

- di demandare, stante l'urgenza dell'avvio delle procedure di indizione gara a procedura aperta per gli interventi di che trattasi, tenuto conto delle somme stanziare nel disegno di legge regionale n. 190 (Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018), approvato dalla Giunta regionale in data 23 dicembre 2015, nonché della Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2016 e disposizioni finanziarie", con particolare riferimento all'art. 1 comma 1 attestante che "La Giunta regionale è autorizzata ...

omissis ... “a gestire provvisoriamente, fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 31 marzo 2016, il bilancio della Regione Piemonte per il triennio 2016-2018 limitatamente ad un dodicesimo per mese delle somme stanziare nel disegno di legge regionale n. 190” ... omissis ... , nonché al comma 2 che “Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi a spese obbligatorie e d’ordine” ... omissis ... , l’adozione di apposito provvedimento di prenotazione sul sopra richiamato Capitolo 129879/2016, ad avvenuto adozione della legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018;

- di trasmettere la presente determinazione al Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici per il compimento di tutte le formalità di legge inerenti l’esperimento della gara;

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Si dispone, ai sensi dell’art. 37 la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e merito” dei seguenti dati:

- Beneficiario: determinabile successivamente
- Norma a base di attribuzione: Art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- Importo: € 11.159.950,00 o.f.c.;
- Resp. del Procedimento: Ing. Stefania CROTTA
- Modalità per l’individuazione del beneficiario: Accordo Quadro ai sensi degli artt. 59 e 82, comma 2, del D.lgs. 163/2006 s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Stefania CROTTA

VISTO DI CONTROLLO
ai sensi del P.T.P.C. 2015-2017 - SEZ. 7.2.1
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Dr. Giovanni LEPRI